

CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 4 LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6 E IN ATTUAZIONE DELL'ART.11, COMMA 8 BIS, D.L. 8 APRILE 2013, N. 35 IN FAVORE DEGLI ENTI DIPENDENTI, DELLE AGENZIE E DEGLI ORGANISMI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE.

Art. 1.

(Oggetto)

1. L'attività di patrocinio e difesa in giudizio, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, attuativo dell'art. 11, comma 8 bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha ad oggetto i giudizi nei quali l'Ente sia parte innanzi agli organi di giurisdizione civile, penale e amministrativa di ogni ordine e grado, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ragioni di conflitto con gli interessi della Regione, da evidenziarsi con nota scritta da parte della Direzione regionale competente per materia, condivisa dalla Presidenza della Giunta regionale.
2. Le parti monitoreranno congiuntamente le attività svolte nei sei mesi della fase di prima applicazione del patrocinio e difesa dell'ente da parte dell'avvocatura regionale, al fine della valutazione da parte dell'Avvocato Capo della proposizione di eventuali modifiche ed integrazioni della presente convenzione, da approvare con successivo provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Art.2

(Modalità di conferimento dell'incarico)

1. L'attività di patrocinio è subordinata, per ciascun giudizio o fase di esso, ad espressa richiesta dell'Ente interessato. L'Avvocatura regionale accetta la richiesta di patrocinio, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e di ufficio.
2. Per le liti attive, il rappresentante legale dell'Ente provvede ad inoltrare, con tempestività, all'Avvocatura della Regione circostanziata e documentata richiesta di parere in ordine alla proposizione dell'azione ovvero dell'impugnazione, debitamente protocollata e sottoscritta.
3. Per le liti passive, il rappresentante legale dell'Ente, qualora intenda avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale, congiuntamente alla richiesta, trasmette con immediatezza l'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura medesima, che provvederà a richiedere all'ufficio regionale competente ed alla Presidenza la sussistenza di eventuali ragioni di conflitto con gli interessi della Regione.
4. Ai fini della instaurazione delle liti ovvero della resistenza in giudizio, il rappresentante legale dell'Ente trasmette all'Avvocatura, entro i tempi tecnici necessari a consentire l'utile difesa dei suoi interessi in giudizio, dettagliata relazione istruttoria sulla vicenda oggetto della lite e la documentazione necessaria alla tutela degli interessi medesimi su supporto informatico e su supporto cartaceo, nel numero di copie necessario richiesto, ai fini del deposito in giudizio.
5. L'Avvocatura comunica all'Ente l'esito di ciascuna fase e/o di ciascun grado di giudizio.

Art.3

(Spese di giudizio)

1. Sono, in ogni caso, a carico dell'Ente le spese di giudizio (contributi unificati, spese di notifica, etc.), nonché il rimborso per le spese generali, forfettariamente determinato in euro 300,00 che dovranno essere corrisposte anticipatamente all'atto della richiesta di patrocinio per ogni singolo giudizio, nell'importo comunicato da parte dell'Ufficio speciale Avvocatura.
2. Nelle ipotesi di condanna alle spese a carico della controparte, ove questa provveda a liquidarle direttamente all'Ente, quest'ultimo è obbligato a trasferirle all'Ufficio speciale Avvocatura regionale, a cui competono. Nei casi in cui si debba procedere al recupero coattivo, vi provvederà direttamente l'Avvocatura regionale, a cui competono.

Art. 4

(Attività consultiva)

1. L'attività di consulenza legale, consistente nella formulazione di pareri legali in ordine a quesiti concernenti l'applicazione di leggi o di regolamenti ovvero la legittimità di schemi negoziali d'interesse per l'Ente, è resa dall'Ufficio speciale Avvocatura alle condizioni e modalità di cui al successivo art. 5.
2. Sono a carico dell'Ente le competenze professionali, da liquidare all'Ufficio speciale Avvocatura nella misura forfettaria di 500,00 euro per ciascuna consulenza scritta.

Art.5

(Condizioni e modalità di conferimento di incarico di consulenza)

1. Ciascuna richiesta di parere rivolta all'Avvocatura della Regione deve essere formulata per iscritto, debitamente protocollata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente ovvero dal soggetto da questi di volta in volta delegato per ragioni di competenza e deve essere indirizzata anche all'ufficio regionale competente per materia, ai fini della valutazione di cui al successivo comma.
2. Nei casi in cui ricorrano ragioni di conflitto con gli interessi della Regione, opportunamente evidenziati con nota scritta dall'ufficio regionale competente per materia, condivisa dalla Presidenza della Giunta regionale, ovvero la richiesta di parere esuli dalle tipologie individuate al precedente articolo 4, sostanziandosi in un'inammissibile attività istruttoria ovvero di controllo su atti adottati o da adottare, come tali rientranti nell'esclusiva sfera di competenza discrezionale e responsabilità degli organi e degli uffici dell'Ente, la richiesta di parere sarà declinata.

Art.6

(Modalità ripartizione spese di giudizio e competenze professionali per l'attività consultiva)

Le spese di giudizio definite nell'art.3 e le competenze professionali per l'attività consultiva di cui all'art. 4, entrambe a carico dell'Ente convenzionato, sono ripartite secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento regionale, tra il personale dell'Ufficio speciale avvocatura regionale, fatta eccezione per coloro che, nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, manifestino formalmente all'Avvocato Capo dell'avvocatura regionale l'indisponibilità a svolgere tali ulteriori incarichi di lavoro.